



Mirandola, 18 GEN 2023

Prot. n. - 0 3 2 1 -

AIMAG SPA
Via Maestri del Lavoro 38 – 41037 Mirandola (MO)

AVVISO

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL PROGETTO DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA CRM SALESFORCE DEL GRUPPO AIMAG AL NUOVO SISTEMA DI BILLING SAP IS-U E DELLA SUA MANUTENZIONE - CIG 95649828D7.

Risposte ai quesiti pervenuti

1) DOMANDA:

Sarà consentito ad un’impresa, che entro il termine previsto del 27 gennaio dovesse manifestare il proprio interesse a partecipare alla gara in qualità di impresa singola, di presentare successivamente offerta in forma differente, quale ad esempio in costituendo RTI con altra impresa?

In caso positivo, sarà ammessa la risposta alla gara in costituendo RTI coinvolgendo anche imprese che precedentemente non abbiano manifestato interesse come imprese singole?

RISPOSTA:

Si conferma che l’impresa che ha manifestato interesse individualmente, se invitato in fase di gara, ha facoltà di presentare offerta in qualità di mandataria di un raggruppamento costituito o da costituirsi anche con un’impresa che non abbia manifestato l’interesse come impresa singola.

2) DOMANDA:

Si chiede di confermare se un Operatore Economico possa utilizzare, per la esecuzione di tutte o parte delle prestazioni contrattuali, una società dalla stessa interamente partecipata, soggetta alla direzione ed al coordinamento del detto Operatore Economico (che impartisce direttive alla partecipata ed applica apposite procedure di Gruppo dirette a indirizzarne la gestione e a garantirne il controllo), fermi restando il possesso in capo alla partecipata dei requisiti di ordine generale e la permanenza in capo all’Operatore Economico della titolarità del rapporto contrattuale nonché della integrale responsabilità per la regolare esecuzione delle prestazioni. Si chiede, quindi, di confermare che, al ricorrere delle anzidette condizioni, non essendo configurabile nessuna alterità sostanziale tra l’Operatore Economico e la società interamente controllata, l’affidamento a quest’ultima delle prestazioni non è configurabile come subappalto e non soggiace quindi alle limitazioni previste dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (come affermato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza 19 giugno 2008, C-454/06).



RISPOSTA:

Su tale specifica fattispecie, l'ANAC ha avuto modo di interrogarsi più volte.

L'Autorità, con proprio Parere AG-31/09 del 5 novembre 2009, muovendo da quanto previsto dal previgente art. 118, comma 8 del d.lgs. 163/06 (disciplina oggi integralmente trasposta nell'art.105, co. 18 del Codice dei Contratti), ha chiarito che la citata normativa sembra dimostrare l'applicabilità della disciplina in materia di subappalto anche alle imprese controllate o collegate, ritenute dal legislatore quali distinte realtà giuridiche, ancorché unite sotto il profilo economico e funzionale.

L'Autorità, alla luce della citata disciplina, sottolinea che costituisce subappalto qualunque tipo di contratto che intercorre tra l'appaltatore ed un terzo, in virtù del quale talune delle prestazioni dedotte in contratto non sono eseguite in proprio dall'appaltatore, bensì ricorrendo a soggetti giuridici distinti. Tra questi ultimi rientrano anche le imprese in situazioni di controllo o collegamento ex art. 2359 c.c. con l'appaltatore principale.

Anche la Cassazione, peraltro, ha chiarito che il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società di un medesimo gruppo non comporta il venir meno della autonomia delle singole società dotate di personalità giuridica distinta (Cass. Civ., Sez. II, 24 marzo 1998, n. 3091).

L'Autorità, nel succitato parere AG-31/09 del 5 novembre 2009, ha quindi indicato che *"l'autonomia delle imprese operanti in gruppo, [...] consente di ritenere pienamente operante, nelle descritte situazioni e, dunque, anche nell'ipotesi del gruppo di imprese, la disciplina del subappalto di cui all'art. 118 del Codice (ndr. oggi art. 105 del Codice dei Contratti), trattandosi di subaffidamento ad operatori dotati di propria giuridica individualità"*.

Pertanto, anche nell'ipotesi del gruppo di imprese, può trovare applicazione la disciplina del subappalto all'art. 105 del Codice dei Contratti, trattandosi di subaffidamento ad operatori dotati di propria giuridica individualità, atteso che il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società di un medesimo gruppo non comporta il venir meno della autonomia delle singole società dotate di personalità giuridica distinta.

3) DOMANDA:

In riferimento al documento Avviso di Manifestazione di interesse e più precisamente al capoverso inerente ai "Requisiti di Partecipazione" pag. 5, si chiede a questa Stazione Appaltante di confermare che i punti:

c) di aver svolto negli ultimi 2 anni (2021-2022) progetti di implementazione e servizi di manutenzione su piattaforma CRM Salesforce, nell'ambito di aziende multiutilities, riferiti ai servizi di vendita gas, vendita energia elettrica, efficienza energetica, servizio idrico integrato, per un importo (al netto di IVA) almeno pari ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00);

d) di avere almeno il Navigator Specialist Level II in ambito Sales Cloud e in ambito Service Cloud;

e) di avere almeno il Navigator Specialist Level I nel settore Energy-Utilities. sono da considerare "Requisiti di Capacità" e più nello specifico che il punto c) sopra indicato si riferisca a requisito di capacità economica-finanziaria ed i punti d) ed e) si riferiscano a requisiti di capacità tecnico-professionale.

Si richiede inoltre, in caso di conferma di requisiti di capacità, se è possibile manifestare già in questa fase preliminare, indicando che si farà ricorso all'istituto dell'avvalimento, come da art.89 D.Lgs 50/2016.

RISPOSTA:

I requisiti richiesti sono inerenti la capacità tecnica – professionale.

Nell'ambito dell'iscrizione alla categoria merceologica richiesta l'impresa dovrà, altresì, indicare il proprio fatturato. Come precisato nell'avviso "ogni informazione dovrà essere dichiarata nell'ambito del completamento della categoria merceologica del portale fornitori Aimag"

Si conferma che già in fase preliminare è necessario indicare il ricorso all'istituto dell'avvalimento.

4) DOMANDA:

Visto il disposto dell'art. 105, comma 3, lettera c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si chiede di confermare che l'affidamento di attività/prestazioni, anche non accessorie, in forza di un contratto continuativo di cooperazione, sottoscritto con una ditta terza in data antecedente alla indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del presente appalto, ai sensi della citata normativa non integra subappalto.

RISPOSTA:

Si conferma.

Il Direttore Generale
(Ing. Davide De Battisti)

